



Prot. n. 93/2022

Roma, 21 gennaio 2022

Al Direttore generale delle professioni  
sanitarie e risorse umane del Ssn  
Ministero della Salute  
dott.ssa Rossana Ugenti

**Oggetto: adempimenti ex art. 1 del [DL 26 novembre 2021, 172](#) - Ulteriore chiarimento urgente circa il mancato adempimento all'obbligo vaccinale e contestuale presenza di specifici status lavorativi.**

Gentile dott.ssa Ugenti,

nel ringraziarLa preliminarmente per i chiarimenti già forniti ([nota DGPROF 68503-P-28/12/2021](#)) alle precedenti note trasmesse dalle scriventi Federazioni, siamo ad esporre un aspetto applicativo di particolare rilievo che vorremmo risolvere con l'intervento del Dicastero vigilante, così da orientare l'azione dei nostri organismi ordinistici.

Trattasi della fattispecie di iscritti/e non adempienti all'obbligo vaccinale che, alla diffida degli Ordini Territoriali, oppongono il proprio *status* di congedo obbligatorio parentale (maternità) o congedo straordinario per assistenza familiare o ancora di aspettativa o di malattia e, quindi, rappresentano di non espletare alcuna attività lavorativa implicante il rischio della diffusione del contagio.

Si chiede al riguardo di confermare che dall'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale deriva la sospensione dall'attività professionale sanitaria *tout court* e che la conseguente perdita della retribuzione debba ritenersi applicata anche nelle ipotesi di congedo obbligatorio parentale (maternità) o congedo straordinario per assistenza familiare o ancora di aspettativa o di malattia, tutte ipotesi nelle quali al soggetto è precluso - seppur per periodi limitati di tempo - lo svolgimento di attività professionale.

Per completezza si rileva che il Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con [circolare n. 1989 del 07 dicembre 2021](#), nell'indicare per il personale scolastico le posizioni giuridiche escluse dall'obbligo vaccinale introdotto con il [DL 172/2021](#) indica i "rapporti di lavoro sospesi" esemplificando il "caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale".

In considerazione del tema etico-economico che consegue alla mancata corresponsione della retribuzione e della circostanza che il personale in congedo parentale non dovrebbe svolgere prestazioni professionali, si è a chiedere a codesto Ministero indicazioni in merito all'interpretazione sopra riportata.

Ringraziando fin d'ora per l'attenzione, per mero scrupolo si evidenzia che il presente quesito riveste carattere di assoluta urgenza stante la necessità di fronteggiare un'ipotesi peculiare ma sempre più frequente, per la quale ritardi od incertezze possono comportare profili di responsabilità degli Ordini territoriali e delle scriventi Federazioni.

Fiduciosi in un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

**Il Presidente  
CNOP**

David Lazzari



**La Presidente  
FNCF**

Nausicaa Orlandi



**Il Presidente  
FNOMCeO**

Filippo Anelli



**La Presidente  
FNOPI**

Barbara Mangiacavalli



**La Presidente  
FNOPO**

Silvia Vaccari



**La Presidente  
FNO TSRM e PSTRP**

Teresa Calandra



**Il Presidente  
FNOVI**

Gaetano Penocchio



**Il Presidente  
FOFI**

Andrea Mandelli



**Il Presidente  
ONB**

Vincenzo D'Anna

